



COMUNE DI MINUSIO

Cancelleria
Via San Gottardo 60
Casella postale 115
6648 Minusio

+41 91 735 81 81
cancelleria@minusio.ch
www.minusio.ch

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Ris. mun.: 562/2026

Minusio, 30.03.2026

MM N° 9/2026 concernente la costituzione di un Ente autonomo di diritto comunale per la gestione operativa della struttura "Centro anziani Casa Rea Minusio"

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio municipale vi viene sottoposta per esame la proposta di costituzione dell'Ente autonomo "Centro anziani Casa Rea Minusio", secondo gli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC).

La proposta s'inserisce in un più ampio processo di riflessione strategica sul ruolo del Comune di Minusio nel sostegno alla popolazione anziana, sull'evoluzione dei bisogni sociosanitari e sulle modalità più idonee per garantire una gestione moderna, efficace e trasparente di una struttura complessa quale il Centro anziani Casa Rea.

Tale orientamento è inoltre supportato e rafforzato dalla mozione del 21 ottobre 2024 presentata dall'on. Dante Pollini intitolata "Creazione di un Ente autonomo di diritto pubblico per la gestione della Casa anziani Casa Rea".

La mozione richiama esplicitamente le sfide poste dall'evoluzione demografica, dai limiti dell'attuale modello gestionale e dalla necessità di dotare la struttura di strumenti organizzativi più flessibili e adeguati al contesto attuale e futuro.

Il Municipio condivide le considerazioni espresse nella mozione e le ha integrate nella propria analisi e nella proposta qui presentata.

Lo scopo del presente messaggio municipale è quello di sottoporre al Consiglio comunale la proposta di approvazione del principio di trasformare il Centro anziani Casa Rea in un Ente autonomo con le relative regole di funzionamento (costituzione dell'Ente e approvazione dello statuto, con allegata la bozza di contratto di prestazione Comune-Ente).

Una volta approvato il principio di costituzione dell'Ente autonomo si potrà procedere con il secondo passaggio, ossia l'approvazione da parte del Consiglio comunale del mandato di prestazione tra il Comune e l'Ente (all'inizio per 2 anni e a seguire per 4 anni) e alla nomina del Consiglio direttivo.



1. INTRODUZIONE

1.1 Il sostegno alla popolazione anziana nel Comune di Minusio

Il sostegno alla popolazione anziana costituisce da sempre un ambito prioritario per il Comune di Minusio.

Negli ultimi anni, come rilevato anche nella citata mozione, la popolazione anziana in Svizzera ha registrato una crescita significativa, con proiezioni che indicano un ulteriore aumento nei prossimi decenni. Questa crescita demografica comporta un progressivo incremento dei bisogni di cura, assistenza e accompagnamento, nonché una maggiore complessità delle situazioni personali, sanitarie e sociali.

In tale contesto, i Comuni sono chiamati a garantire strutture e servizi in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze specifiche delle persone anziane, assicurando ambienti sicuri, accessibili e orientati alla promozione del benessere fisico, psicologico e sociale.

La qualità delle prestazioni, l'integrazione nel territorio e la capacità di adattamento ai cambiamenti del contesto sociosanitario rappresentano fattori determinanti per una politica degli anziani efficace e sostenibile.

L'azione comunale s'inserisce tuttavia in un quadro normativo cantonale fortemente regolamentato.

La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz) e il relativo Regolamento d'applicazione definiscono in modo vincolante le condizioni di realizzazione, gestione e finanziamento delle strutture sociosanitarie geriatriche.

Nel Canton Ticino gli Istituti per persone anziane riconosciuti e finanziati pubblicamente operano sulla base di contratti di prestazione annuali sottoscritti con i competenti servizi del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).

Il sistema di finanziamento è di tipo misto Cantone/Comuni e si fonda su un meccanismo di "cantonalizzazione" del finanziamento residuo, che attribuisce al Cantone il ruolo di Ente pianificatore ed equilibratore dei flussi finanziari.

In questo contesto i singoli Istituti di cura, pur essendo chiamati a garantire elevati standard qualitativi e una gestione operativa efficiente, dispongono di margini di autonomia limitati.

Ciò rende particolarmente rilevante la scelta del modello organizzativo, che deve consentire di coniugare il necessario controllo pubblico con un adeguato grado di flessibilità gestionale.

1.2 Il Centro anziani Casa Rea oggi

Il Centro anziani Casa Rea, di proprietà del Comune di Minusio, è una struttura residenziale per anziani che necessitano di cure, assistenza e sostegno in un contesto protetto e comunitario.

Operativa da oltre 34 anni, la struttura ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire prestazioni sociosanitarie di qualità alla popolazione anziana del territorio.

Il Centro è stato inaugurato il 1° giugno 1990, al termine di un lungo percorso istituzionale reso possibile anche grazie alla storica donazione della famiglia patrizia Rea, emigrata a Vienna, che nel 1924 donò al Comune una proprietà con l'esplicita finalità di destinarla alle persone bisognose.

Tale gesto di solidarietà ha profondamente segnato l'identità della struttura e il suo forte radicamento nella comunità locale.



Nel corso degli anni il Centro anziani Casa Rea è divenuto un punto di riferimento sociale significativo per Minusio, non solo per gli ospiti ma per l'intera popolazione.

Accanto alla funzione residenziale e di cura, la struttura offre spazi per l'animazione, la fisioterapia e l'ergoterapia, dispone di un bar, di un ampio parco e di un campo coperto per il gioco delle bocce, favorendo l'incontro, l'integrazione intergenerazionale e il mantenimento dei legami con il territorio.

Attualmente il Centro anziani dispone di 48 camere per un totale di 60 posti letto e accoglie 36 residenti in camere singole e 24 residenti in camere doppie.

Presso il Centro anziani operano 82 collaboratori (equivalenti a 66 unità a tempo pieno) di cui 4 (equivalenti a 3 unità a tempo pieno) nell'ambito amministrativo e della Direzione, 50 (equivalenti a 39.5 unità a tempo pieno) nell'ambito delle cure, 4 (equivalenti a 2 unità a tempo pieno) nel settore terapeutico e 24 (equivalenti a 21.5 unità a tempo pieno) nel settore alberghiero.

L'Istituto svolge anche un importante compito formativo assumendo apprendisti e stagisti delle varie categorie professionali afferenti al settore socio-sanitario e alberghiero.

Come evidenziato anche nella mozione dell'on. Pollini, nonostante i continui sforzi di manutenzione e aggiornamento, la struttura mostra oggi i segni del tempo.

Le infrastrutture richiedono interventi sempre più frequenti e onerosi, mentre gli spazi risultano progressivamente limitati e non sempre adeguati a rispondere all'aumento delle richieste e agli standard moderni di cura e assistenza.

Dal punto di vista organizzativo, il Centro anziani Casa Rea è attualmente gestito quale Dicastero comunale.

Gli organi di riferimento sono il Municipio, il Consiglio comunale, la Commissione della gestione e una Commissione consultiva municipale.

Il personale è assunto dal Comune ed è sottoposto al Regolamento organico dei dipendenti del Centro anziani Casa Rea.

In questa configurazione l'autonomia della Direzione in termini di gestione operativa risulta fortemente limitata.

L'attività del Direttore è caratterizzata da una dipendenza dalle decisioni di competenza municipale. Considerata la complessità gestionale e la mole di decisioni necessarie al buon funzionamento di una struttura delle dimensioni del Centro anziani Casa Rea, tale assetto comporta rallentamenti nei processi decisionali e una ridotta capacità di adattamento ai cambiamenti del contesto economico, sociale e sanitario.

V'è anche il rischio di mancato allineamento tra le decisioni comunali e il mandato di prestazione con le Autorità cantonali.

L'Ordinanza municipale sulle deleghe di competenza, seppur utile per accelerare talune decisioni, risponde solo parzialmente ai criteri di efficacia, efficienza e flessibilità richiesti oggi nella gestione ordinaria di una casa per anziani inserita in un sistema sociosanitario complesso e fortemente regolamentato.

Alla luce di queste considerazioni - condivise e rafforzate dalle argomentazioni contenute nella mozione dell'on. Pollini - e in prospettiva delle importanti sfide future, tra cui il progetto di trasferimento in una nuova sede e il rafforzamento delle collaborazioni in rete con altri attori del territorio, il Municipio ritiene necessario procedere a una evoluzione del modello istituzionale attuale.

Tale evoluzione è oggetto della proposta illustrata nei capitoli che seguono.



1.3 Il quadro legale di riferimento in vigore

La LANz, unitamente al suo Regolamento d'applicazione costituiscono il quadro normativo di riferimento per la realizzazione, la gestione e il finanziamento delle strutture sociosanitarie in ambito geriatrico.

Nel Canton Ticino, la gestione degli istituti per persone anziane riconosciuti e finanziati dai poteri pubblici (Cantone e Comuni) per la quota residua non coperta dai ricavi operativi è retta dal contratto di prestazione annuale sottoscritto con i competenti servizi del DSS e avviene nel quadro di un contesto specifico fortemente regolamentato.

In altre parole, non si tratta di un compito che i Comuni possono svolgere in modo autonomo, né dal profilo gestionale (necessità di rispettare direttive operative vincolanti) e tantomeno dal punto di vista finanziario (sistema di finanziamento misto Cantone/Comuni, abbinato ad un meccanismo di contrattualizzazione con il Cantone, che svolge il ruolo di "Ente" pianificatore e equilibratore dei flussi finanziari, basati sul principio della "cantonalizzazione" del finanziamento residuo.

I singoli Istituti di cura sono pertanto essenzialmente degli "Enti" esecutori.

Il Municipio richiama inoltre, quale quadro di riferimento determinante, la Pianificazione integrata Lanz-LACD 2021-2030 elaborata dal DSS e approvata dal Gran Consiglio, che definisce obiettivi, principi e indirizzi strategici per l'intero settore anziani.

La pianificazione cantonale introduce un approccio integrato, dinamico e orientato alla persona, fondato in particolare sulla centralità dell'utente e sull'autodeterminazione della persona anziana; sull'integrazione tra prestazioni stazionarie, semi stazionarie e domiciliari; sullo sviluppo di reti di prossimità e modelli di governance più flessibili e su elevati standard di qualità, trasparenza e gestione professionale delle strutture.

In altri termini la presa a carico non dipende più da singoli Enti isolati, ma da un insieme coordinato di strutture (case per anziani, SACD, servizi d'appoggio, ecc.) che interagiscono tra di loro con lo scopo di migliorare la continuità della presa a carico e la centralità dell'utente, migliorare la capacità di governare un sistema complesso, evitando risposte a compartimenti stagni e infine migliorare la qualità complessiva e l'efficienza nell'impiego delle risorse.

In tale quadro, il ruolo dei Comuni e delle strutture di cura di prossimità è destinato a rafforzarsi, richiedendo modelli organizzativi capaci di coniugare controllo pubblico, rapidità decisionale e autonomia gestionale.

È quindi anche sulla scorta della pianificazione sopraccitata che il Municipio propone la trasformazione del Centro anziani Casa Rea in un Ente autonomo che permetterebbe di rafforzare la continuità e la qualità della presa a carico, facilitando l'integrazione del Centro anziani Casa Rea nelle reti di servizi; migliorare la capacità di adattamento alle evoluzioni demografiche, normative e sanitarie e infine rendere più chiara la distinzione dei ruoli tra indirizzo politico-strategico (che rimarrebbe comunque di competenza del Comune come "Ente finanziatore") e gestione operativa (attribuita all'Ente autonomo).



2. LA PROPOSTA DI NUOVA ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

2.1 Richiamo ai principi e basi legali

L'Ente autonomo di diritto comunale è una forma di gestione di compiti pubblici esplicitamente prevista dalla LOC agli artt. 193c-d-e, articoli che recitano:

d) Ente autonomo di diritto comunale

Principio

Art. 193c

¹Il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²L'assemblea o il Consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Statuti e organizzazione

Art. 193d

¹Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²I conti dell'ente devono essere approvati dall'Assemblea o dal Consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 (casi di collisione) e 100 (collisione di interesse), quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101 (divieto di prestazione), della presente Legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti (Capitolo II, Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali).

Scioglimento

Art. 193e

L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.



Il modello dell'Ente autonomo di diritto comunale s'inserisce in una fascia intermedia tra il modello dell'Azienda comunale ai sensi della LOC (in precedenza: Azienda municipalizzata) e quello della società anonima di diritto privato.

L'Ente autonomo di diritto comunale offre opportunità di autonomia e flessibilità interessanti, che possono essere abbastanza liberamente modulate tramite la definizione delle norme statutarie.

Un vantaggio non irrilevante offerto da questo modello istituzionale è dato dalla possibilità di una gestione più moderna del personale, adottando elementi di flessibilità non sempre previsti a livello di Regolamenti organici di diritto pubblico.

Analoga flessibilità è data sul fronte della gestione finanziaria e della contabilità, con particolare riferimento alla politica di ammortamento.

2.2 La proposta del Municipio

Riferito del complesso quadro normativo e delle difficoltà gestionali, nel corso del 2025 il Municipio ha avviato un'attenta riflessione, a sapere se il modello organizzativo attuale fosse in grado di sostenere una moderna e trasparente gestione del Centro anziani Casa Rea, al fine di assicurare uno sviluppo qualitativo della struttura a favore dei nostri anziani.

Questa riflessione è apparsa di tanto maggiore attualità nel contesto del possibile trasferimento del Centro dall'attuale sede ad un nuovo e più grande stabile in fase di valutazione e pianificazione.

Parimenti, anche gli stimoli giunti dal Cantone per un'accresciuta messa in rete - per altro tempestivamente avviata dal Municipio a fine 2025 con la sottoscrizione di un accordo biennale di collaborazione con Casa Carmelo a Brione sopra Minusio - hanno indotto il Municipio a ripensare il modello istituzionale di riferimento.

Nel mese di febbraio 2025 è stato conferito un mandato alla ditta Consavis SA con lo scopo di approfondire il progetto di trasformazione istituzionale del Centro anziani Casa Rea, con l'obiettivo di dare avvio operativo al nuovo Ente autonomo all'orizzonte 1° gennaio 2028.

Le valutazioni svolte e le esperienze maturate in diversi altri Comuni ticinesi hanno permesso di concludere che l'Ente autonomo di diritto comunale rappresenta la proposta più interessante per assicurare al Centro anziani Casa Rea la maggiore autonomia operativa possibile e garantire, allo stesso tempo, il controllo pubblico e l'indispensabile trasparenza della gestione dell'Istituto.

È una conclusione che il Municipio, dopo aver ponderato le varie alternative, ha fatto propria.

L'obiettivo del Municipio è di dotare il Comune di un nuovo ed efficace strumento operativo a supporto della propria politica di erogazione dei servizi nell'ambito della politica degli anziani.

Allo stesso tempo s'intende garantire continuità operativa all'attuale casa per anziani di Minusio, mantenendo il controllo ultimo in mano pubblica e proponendo una soluzione già adottata e positivamente sperimentata in altri Comuni del Cantone (es. Lugano, Mendrisio, Locarno).

La delega ad un organismo terzo, autonomo e con personalità giuridica propria non rappresenta di per sé automaticamente una condizione sufficiente per raggiungere gli obiettivi di gestione trasparente ed efficace dichiarati in precedenza: la nuova organizzazione proposta rende infatti Casa Rea più autonoma, ma non indipendente nelle scelte strategiche e politiche di fondo.

Scelte queste che devono rimanere di competenza pubblica, salvaguardando i diritti e la trasparenza che caratterizzano la gestione dei servizi pubblici.



In questo senso la delega di un compito pubblico ad un soggetto terzo, a maggior ragione se di carattere pubblico, non esime il Comune stesso dalla relativa assunzione di responsabilità finanziaria, oltre che - in ultima analisi - in termini di qualità delle prestazioni erogate.

Statuto e mandato di prestazione (tra Comune e Ente) rappresentano gli strumenti grazie ai quali il Municipio intende indirizzare queste scelte strategiche e orientare le attività del costituendo Ente.

Il Municipio è convinto che la trasformazione in Ente autonomo di diritto comunale, dotato di propria natura giuridica, presenti tutta una serie di vantaggi, qui di seguito elencati telegraficamente, e ripresi contestualmente nei capitoli che seguono:

- > autonomia e flessibilità generale, modulati tramite la definizione dello statuto;
- > pianificazione strategica con migliore definizione delle attività prioritarie;
- > gestione dei collaboratori secondo criteri più moderni;
- > valorizzazione dello sviluppo e delle competenze dei collaboratori;
- > ridefinizione più snella dell'organizzazione dell'Istituto;
- > flessibilità della gestione finanziaria e della contabilità;
- > flessibilità nella politica di ammortamento;
- > sviluppo dell'offerta e della qualità delle prestazioni erogate;
- > autonomia nell'interazione con soggetti esterni del settore e non.

Alla luce di quanto precede il Municipio propone la costituzione di un Ente autonomo con le modalità, i compiti, e le caratteristiche che sono esaminate nel dettaglio nei capitoli che seguono. L'obiettivo è di poter costituire il nuovo Ente e renderlo operativo con effetto al 1° gennaio 2028.

3. COSTITUZIONE DELL'ENTE

3.1 Basi per la costituzione dell'Ente

Per esame e per approvazione si sottopone al Consiglio comunale lo statuto del nuovo Ente autonomo e presenta - a titolo informativo - la possibile formulazione del primo mandato di prestazione previsto per il biennio 2028-2029.

In aggiunta a ciò, viene sottoposta ad approvazione la richiesta di credito per la concessione al nuovo Ente autonomo del capitale di dotazione iniziale.

3.2 Il tema della proprietà immobiliare

Il tema della proprietà dei beni immobili e mobili necessari all'esercizio dell'attività del nuovo Ente è connesso con il grado di autonomia che s'intende concedere all'Ente stesso.

Gli scenari esaminati sono tre:

- a) tutti i beni rimangono di proprietà del Comune, che li concede in uso all'Ente;
- b) tutti i beni passano in proprietà all'Ente;
- c) i beni immobili restano di proprietà del Comune, mentre attrezzature, arredo, veicoli e altri beni mobili passano in proprietà all'Ente.



Ponderate le varie soluzioni proposte, il Municipio propone la soluzione c).

Questa scelta va letta con particolare riferimento al progetto del probabile trasferimento del Centro anziani Casa Rea presso un nuovo Centro intergenerazionale in valutazione nel comparto Parco dei Tigli.

Un progetto di lungo respiro e particolarmente impegnativo, che non si ritiene di poter affidare ad un soggetto di nuova costituzione, che in ogni caso dovrebbe far capo ai servizi del Comune ed al suo appoggio finanziario.

Inoltre il Centro prevede dei contenuti al di fuori della competenza dell'Ente.

L'infrastruttura immobiliare costituisce infatti una delle risorse critiche per la gestione efficace ed efficiente di un Istituto per persone anziane.

Lo stato attuale del patrimonio immobiliare a disposizione del Centro anziani Casa Rea è insoddisfacente.

Nel tempo la manutenzione straordinaria è stata rimandata in previsione di un progetto più ampio di risanamento e ampliamento.

Il protrarsi delle valutazioni - anche a causa del periodo Covid - ha portato ad una situazione che richiede ora importanti e improrogabili investimenti di recupero.

Solo con il progetto sopraccitato sarà possibile disporre di un'infrastruttura aggiornata e al passo con le esigenze di presa a carico degli anziani.

Ritenuto quanto precede, l'attuale statuto prevede che la proprietà immobiliare e la responsabilità per la relativa manutenzione rimanga nelle mani del Comune, che ne dovrà anche assumere direttamente il finanziamento (al netto di eventuali sussidi e contributi).

Perlomeno fino alla probabile presa in consegna del nuovo edificio il Comune garantirà dunque la messa a disposizione all'Ente dell'attuale Casa Rea assicurando che quest'ultima rispecchi perlomeno gli standard minimi necessari per assicurare il mantenimento dell'autorizzazione d'esercizio rilasciata dai competenti Servizi cantonali.

4. STATUTO

In questo capitolo viene presentato lo statuto elaborato per il nuovo Ente autonomo, con gli articoli commentati e contestualizzati nei paragrafi evidenziati su sfondo grigio.

Proposta di statuto per il nuovo Ente autonomo Centro anziani Casa Rea.



STATUTO DELL'ENTE "CENTRO ANZIANI CASA REA MINUSIO"

(versione 30.09.2025, approvata dal Municipio)

art. 1 Ente comunale

1. Il Comune di Minusio costituisce un Ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Centro anziani Casa Rea Minusio (in seguito: Centro o Ente).
2. Il Centro è un Ente con personalità giuridica propria, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Minusio.
3. Il Comune di Minusio ne garantisce gli impegni.
4. L'Ente subentra al Comune di Minusio negli impegni da quest'ultimo già assunti in relazione a compiti attribuiti all'Ente stesso.
5. L'Ente è senza scopo di lucro ed è esente da imposte federali, cantonali e comunali, riservate le decisioni delle competenti Autorità.

Commento art. 1 cpv. 1 e 2

Il nuovo Ente sarà un soggetto di diritto pubblico autonomo e disporrà di personalità giuridica propria, ma non sarà totalmente svincolato rispetto agli organi politici comunali, ciò che permetterà di assicurare la necessaria autonomia operativa e contemporaneamente valorizzare i suoi servizi nell'ambito della politica del Comune a favore degli anziani.

art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

1. L'Ente è uno strumento operativo del Municipio nell'ambito della politica degli anziani del Comune.
2. Il Centro assicura la gestione (cure, servizio alberghiero, animazione, terapie riabilitative e prestazioni supplementari) di una casa per anziani riconosciuta e finanziata dall'Autorità cantonale, destinata principalmente ai residenti nel Comune di Minusio, in conformità alle disposizioni della pertinente legislazione cantonale e secondo le specifiche contenute nei mandati di prestazione stipulati con l'Autorità cantonale competente.
3. L'Ente può assumere altri compiti specifici su mandato del Cantone o su proposta del Municipio e conseguente mandato del Consiglio comunale, sia in regime di esclusività che in regime di libera concorrenza.
In questi ambiti l'Ente opera in regime di copertura dei costi, senza scopo di lucro.
4. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le Leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime.
5. Il Centro è amministrativamente attribuito al Dicastero competente del Comune e opera nel quadro e nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti, sia in ambito sanitario che di commesse pubbliche.
6. In particolare, l'Ente:
 - a) provvede - nelle forme ritenute più opportune - all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento degli spazi, delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;



- b) sottopone al Municipio le proposte d'investimento di natura straordinaria affinché il Municipio - rispettivamente il Consiglio comunale - possa esprimersi sulle stesse e sul loro finanziamento nel rispetto delle rispettive competenze; l'acquisto di beni immobili e l'assunzione di partecipazioni in Enti o società terze è soggetta ad autorizzazione preventiva del Municipio o del Consiglio comunale, in base alle rispettive competenze.
7. La definizione dei rapporti tra Ente e Comune è completata da un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da un minimo di 2 ad un massimo di 4 anni.
Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.
Il rinnovo del mandato di prestazione dev'essere concordato tra Municipio e Ente tramite presentazione di un messaggio specifico al Consiglio comunale al più tardi sei mesi prima della data di scadenza del mandato in essere.
8. Per l'esecuzione dei compiti attribuitigli, l'Ente - previo accordo di entrambe le parti - potrà far capo ai Servizi amministrativi e tecnici del Comune di Minusio.

Commento art. 2 cpv. 1 e 2

Il Centro è uno strumento operativo del Municipio a supporto della sua politica di erogazione dei servizi e in special modo nell'ambito della politica degli anziani del Comune di Minusio.

L'Ente si occupa in particolare di offrire cure, servizio alberghiero, animazione, terapie riabilitative principalmente a favore della popolazione anziana (e non solo) residente nel Comune di Minusio.

Il Centro potrà inoltre assumere altri compiti specifici su richiesta del Municipio (es. organizzazione di attività di animazione a favore di anziani non ospiti del Centro) e su conseguente mandato del Consiglio comunale.

Commento art. 2 cpv. 5

L'Ente provvede affinché l'erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti (Divisione della azione sociale e delle famiglie, Ufficio del medico cantonale).

Assicura inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili di sua proprietà (rispettivamente concessi in usufrutto) e degli impianti e delle attrezzature che utilizza.

Il nuovo Ente autonomo di diritto comunale dal profilo amministrativo farà riferimento al Dicastero competente e sarà chiamato a gestire unicamente la casa per anziani del Comune di Minusio, senza assumere, almeno nella fase iniziale, altri compiti comunali in ambito sociosanitario.

La conduzione del Centro sarà affidata all'Ente, che svolgerà autonomamente questo compito con proprie risorse.

La figura del Direttore del Centro risulterà così rafforzata, essendo il principale referente diretto per il Consiglio direttivo e per il personale.

Il coordinamento strategico con il Dicastero competente sarà assicurato dalla presenza del Capo Dicastero nel Consiglio direttivo.

Commento art. 2 cpv. 6

Il passaggio di proprietà dei beni mobili dovrebbe invece per ragioni di praticità avvenire contestualmente alla costituzione dell'Ente.

Essendo i beni mobili, le attrezzature ed i veicoli oggetto di trasferimento al costituendo Ente già totalmente ammortizzati a bilancio del Comune, questo scenario non comporta oneri supplementari per il Comune.

I beni mobili verrebbero pertanto trasferiti all'Ente a valore promemoria di CHF 1.00.



*Qualora i beni mobili di cui sopra **non** fossero già integralmente ammortizzati al 31 dicembre 2027, il dispositivo dovrà prevedere un ammortamento straordinario degli stessi prima del trasferimento.*

L'Ente s'impegna di conseguenza ad assicurare la corretta manutenzione ordinaria e a mantenere aggiornate le attrezzature, gli impianti, l'arredamento ed i veicoli in dotazione.

Per finanziare questi compiti farà capo ai mezzi finanziari previsti nel quadro del contratto di prestazione Cantone / Ente e - se necessario - a risorse integrative concordate tra Ente e Comune in base ad una pianificazione pluriennale.

Commento art. 2 cpv. 7

La definizione dei rapporti tra Ente e Comune di Minusio è regolata da un mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale, la cui durata può variare da un minimo di 2 ad un massimo di 4 anni.

Il mandato, di durata biennale, dev'essere approvato dal Consiglio comunale entro il 30 settembre, su proposta che il Municipio formulerà entro il 30 marzo dell'anno che precede l'inizio del mandato.

art. 3 Mezzi finanziari

1. Per adempiere ai suoi compiti l'Ente dispone:
 - > dei contributi che il Cantone gli mette a disposizione in base alla legislazione vigente per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legislazione cantonale definiti nel contratto di prestazione approvato dal Consiglio di Stato;
 - > dei contributi che il Comune gli mette a disposizione per compiti particolari e con condizioni specifiche definite nel mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
 - > dei mezzi che il Centro è in grado di ricavare dalla sua attività nel rispetto del principio di copertura dei costi (rette degli utenti ed altri ricavi d'esercizio);
 - > dei contributi e indennizzi di altri Enti pubblici e privati;
 - > delle donazioni di Enti pubblici e privati.
2. Il Comune di Minusio mette a disposizione dell'Ente senza interesse un capitale di dotazione (con qualifica di capitale proprio ai sensi del Codice delle obbligazioni) di CHF 1'500'000.00.

Commento art. 3

Per quanto attiene la gestione corrente, l'Ente si finanzia essenzialmente mediante l'incasso delle rette degli ospiti, i contributi degli assicuratori malattia e il provento del contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone nel quadro della LANz.

Contributi comunali integrativi potranno essere erogati per la copertura dei costi di prestazioni particolari, di costi non riconosciuti e per la manutenzione della proprietà immobiliare e per l'aggiornamento costante dei beni mobili, delle attrezzature e dei veicoli.

Le condizioni specifiche in base alle quali verranno erogati i contributi cantonale e comunale sono definite nei rispettivi contratti / mandati di prestazione (Cantone / Ente e Comune / Ente).

Inoltre l'Ente dovrebbe poter disporre liberamente dei mezzi che è in grado di ricavare tramite eventuali contributi volontari, donazioni e indennizzi di altri Enti pubblici e privati.



I rapporti finanziari tra l'Ente e i suoi partner possono essere così riassunti:

Capitale di dotazione	Comune di Minusio	CHF 1'500'000.00, pari indicativamente a circa il 20 % del totale delle spese correnti. Messo a disposizione senza interesse dal Comune al momento della costituzione dell'Ente, con specifica richiesta di credito al Consiglio comunale. Eventuali Fondi 1 - 2 - 3 accumulati secondo i contratti di prestazione vengono computati sull'importo del capitale di dotazione messo a disposizione dal Comune.
Immobili	Comune di Minusio	Resta in proprietà al Comune, messo a disposizione sulla base di un contratto di locazione a valore pro memoria o di un comodato d'uso gratuito. Oneri di manutenzione straordinaria e ampliamento a carico del Comune, sulla base di una pianificazione pluriennale concordata, fino alla cessione della proprietà. Crediti d'investimento (quadro o d'oggetto) richiesti al Consiglio comunale; contributi e sussidi d'investimento incassati dal Comune.
Impianti, attrezzature, veicoli	Comune di Minusio	Trasferiti in proprietà all'Ente a valore di bilancio (valore promemoria CHF 1.00). Oneri di rinnovo, sostituzione e potenziamento, oltre che di manutenzione ordinaria, a carico dell'Ente. Finanziamento mediante contratto di prestazione cantonale e - se necessario - con mandato integrativo stipulato con il Comune di Minusio.
Costi correnti standard	Cantone	Coperti dal contratto di prestazione. Eventuali eccedenze rimangono all'Ente, contabilizzate secondo le disposizioni vigenti (ripartizione Fondo 1 / Fondo 2).
Costi correnti eccedenti	Comune di Minusio	Questi costi vanno - nella misura del possibile - concordati preventivamente con il Comune, contestualmente alla firma del contratto di prestazione tra Ente e Cantone e coperti primariamente dai Fondi 1 - 2 e, se del caso, dal capitale proprio dell'Ente. Si tratta in particolare di costi conseguenti a differenze tra i costi standard riconosciuti e i costi effettivi per il personale e la previdenza professionale.
Ricavi da ospiti fuori Comune	Ente	Registrati quale ricavo dell'Ente, confluiscono nel risultato generale e di conseguenza nella variazione del capitale proprio.
Ricavi correnti	Rette residenti, Assicuratori (malattia, assicurazioni sociali)	Incassati dall'Ente e gestiti secondo le direttive cantonali.
Donazioni e legati	Privati	Incassati dall'Ente e destinati ad accrescere il capitale proprio e a finanziare prestazioni non coperte dal contratto cantonale o dal mandato comunale, rispettivamente a cofinanziare interventi d'investimento che non vengono coperti da Cantone e Comune.

L'Ente rimarrà di esclusiva proprietà pubblica, essendo il 100 % del capitale di dotazione iscritto quale bene amministrativo inalienabile nel bilancio del Comune di Minusio.



art. 4 Gestione degli avanzi / Copertura dei disavanzi

1. La gestione degli avanzi d'esercizio segue le disposizioni previste nei rispettivi contratti / mandati di prestazione (cantonale e comunale).
Gli avanzi d'esercizio rimangono attribuiti all'Ente, incrementandone il capitale proprio.
2. I disavanzi d'esercizio sono a carico dell'Ente e ne riducono il capitale proprio.

Commento art. 4

Al momento della costituzione dell'Ente, oltre all'apporto a valore promemoria di CHF 1.00 dei beni mobili attualmente utilizzati (impianti, apparecchiature, arredo e veicoli), il Comune verserà all'Ente un capitale di dotazione pari a CHF 1'500'000.00.

L'entità di questo capitale, che non sarà remunerato e sarà considerato quale proprio ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO), è stata valutata indicativamente pari al 20 % del budget corrente annuo, in analogia a quanto applicato dal Cantone nei confronti degli Enti terzi al beneficio di contratti di prestazione.

Con l'attribuzione del capitale di dotazione il Comune scioglierà eventuali fondi accumulati nell'ambito della chiusura dei contratti di prestazione sottoscritti con il Cantone.

Per questa ragione il capitale di dotazione andrà registrato nel bilancio d'apertura dell'Ente suddiviso in capitale di dotazione libero.

Nel caso l'Ente realizzasse degli avanzi d'esercizio e qualora le disposizioni del contratto di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale non preveda diversamente, l'Ente costituisce un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e a garanzia dell'equilibrio finanziario a medio termine.

Nel caso in cui gli impegni dell'Ente non potessero essere coperti da eventuali eccedenze di esercizi e/o dalle riserve disponibili, gli stessi sono garantiti dal Comune di Minusio, in base a quanto previsto dall'art. 1 cpv. 3.

art. 5 Amministrazione dell'Ente

1. L'Ente è amministrato con una contabilità propria tenuta secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici.
Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice delle obbligazioni (artt. 957-963 CO).
2. L'esercizio ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ente trasmette al Municipio il proprio preventivo per l'anno successivo.
Il preventivo dev'essere accompagnato da un rapporto descrittivo delle attività pianificate, con un confronto con le indicazioni del mandato di prestazione.
4. Entro il 31 marzo il conto annuale dev'essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.
Entro il 30 aprile il conto annuale dev'essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per approvazione al Consiglio comunale.



Commento art. 5

La tenuta della contabilità e la presentazione dei conti dell'Ente avvengono nel rispetto del diritto contabile per le aziende commerciali.

Ciò comporta per l'Ente la necessità di dotarsi dei necessari supporti informatici e di rispettare le disposizioni emanate dal Cantone per la presentazione dei conti armonizzata ai fini della stipulazione del contratto di prestazione con il Cantone stesso.

Il Consiglio direttivo dell'Ente trasmette al Municipio per approvazione i conti preventivi unitamente ad un rapporto descrittivo delle attività pianificate.

Il preventivo dell'Ente include la valutazione di tutti i costi (e ricavi), indipendentemente dalla fonte di finanziamento (rette ospiti, casse malati, Cantone, Comune, altri ricavi).

Sulla base del preventivo approvato dal Municipio, quest'ultimo definisce l'importo netto del contributo finanziario a favore dell'Ente a carico del Comune e lo inserisce nel preventivo ordinario del Comune stesso.

Prestazioni e relativi costi a carico del Comune indicati nel preventivo dell'Ente devono essere coerenti con quanto previsto nel mandato di prestazione tra Comune ed Ente approvato dal Consiglio comunale.

Sono riservati adeguamenti relativi a volumi di prestazione diversi e a maggiori o minori costi riconosciuti dalle casse malati e dal contratto di prestazione sottoscritto dall'Ente con il Cantone.

Parallelamente alla trasmissione del proprio preventivo al Municipio, il Consiglio direttivo trasmette all'Autorità cantonale la documentazione necessaria all'allestimento del contratto di prestazione.

Tenuto conto che si tratta di procedure parallele è pertanto possibile che l'importo definitivo del contributo cantonale contrattualizzato possa differire da quello valutato in origine dall'Ente e contenuto nel preventivo sottoposto al Municipio.

Il Municipio trasmette al Consiglio comunale per approvazione il conto annuale dell'Ente accompagnato dal rapporto di revisione e dal rapporto d'esercizio.

Nel messaggio municipale che accompagna il conto annuale dell'Ente, il Municipio commenta e, se necessario, giustifica le differenze (es. volume delle prestazioni, grado di dipendenza degli ospiti, maggiore o minore copertura dei costi da parte di ospiti, casse malati e Cantone) tra il credito approvato a preventivo quale copertura del contributo comunale e il costo effettivo a consuntivo a carico del Comune.

Va precisato che il conto annuale presentato dall'Ente potrà tenere in considerazione i ricavi dal contratto di prestazione con il Cantone solo sulla base di una valutazione provvisoria di chiusura, poiché la chiusura definitiva dello stesso avviene di regola nel corso del secondo anno successivo.

L'informazione sulla situazione finanziaria dell'Ente è pertanto garantita in modo assolutamente trasparente sia al Municipio sia al Consiglio comunale.

art. 6 Vigilanza e revoca

1. Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, l'Ente deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, comprensiva degli indicatori di prestazione.
Questa documentazione dev'essere messa a disposizione della Commissione della gestione affinché possa esercitare le proprie prerogative.
2. Il Municipio ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti di vigilanza.



3. In caso di gravi inadempienze, il Municipio può proporre al Consiglio comunale la revoca del Consiglio direttivo prima della scadenza ordinaria del mandato.
Unitamente alla proposta di revoca, il Municipio deve sottoporre al Consiglio comunale una proposta alternativa da sottoporre al voto.
In casi urgenti e motivati, il Municipio può adottare decisioni provvisorie in sostituzione al Consiglio direttivo nel periodo che decorre tra la formalizzazione della proposta di revoca e la crescita in giudicato della relativa decisione del Consiglio comunale.

Commento art. 6

Il Municipio, tramite i suoi rappresentanti membri del Consiglio direttivo, è costantemente informato sull'attività dell'Ente e può richiedere in qualsiasi momento la documentazione che ritiene necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo prevista dal mandato di prestazione.

Il Consiglio comunale esercita la propria prerogativa di vigilanza e di orientamento strategico attraverso diversi strumenti:

- > approvazione dello statuto e del mandato di prestazione;
- > nomina dei membri del Consiglio direttivo, su proposta del Municipio;
- > approvazione dei conti annuali consuntivi dell'Ente;
- > possibilità di disdire con preavviso di sei mesi o di revocare il mandato di prestazione in qualsiasi momento in caso di gravi inadempienze (vedi art. 12 mandato di prestazione).

Se da una parte la struttura dell'Ente al Centro un'autonomia gestionale e organizzativa accresciuta, dall'altra tramite il Mandato di prestazione tra Comune ed Ente vengono garantite le possibilità di controllo sull'attività dell'Ente da parte del Comune (Municipio e Consiglio comunale).

La facoltà di revoca prevista al cpv. 3 rappresenta la forma d'intervento ultima a salvaguardia degli interessi del Comune e dell'Ente medesimo.

art. 7 Organi

Gli organi dell'Ente sono:

- > il Consiglio direttivo
- > la Direzione
- > l'ufficio di revisione

Commento art. 7

Gli organi del nuovo Ente sono proposti nella configurazione seguente:

- > Consiglio direttivo
- > Direzione
- > ufficio di revisione

Il Consiglio direttivo dispone della facoltà di delegare i compiti per loro natura alienabili a una Direzione composta da uno o più membri.

I membri della Direzione sono nominati dal Consiglio direttivo, raccolto il preavviso vincolante del Municipio.



art. 8 Il Consiglio direttivo - Composizione

1. Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri.
Il Capo Dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza.
Gli altri quattro, di cui un secondo Municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.
2. Altri due membri possono essere nominati direttamente dal Municipio, allo scopo di completare il Consiglio direttivo con competenze specifiche.
3. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili al massimo per 12 anni; fa eccezione la durata in carica dei membri nominati di diritto.
Il mandato scade il 30 giugno, dopo il rinnovo ordinario dei poteri comunali.
4. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vice Presidente e un segretario.
5. I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un onorario annuo e al rimborso delle spese.
I dettagli sono regolati da un Regolamento redatto dal Consiglio direttivo e approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.
6. Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli artt. 100 e 101 LOC.
7. I dipendenti dell'Ente non sono eleggibili nel Consiglio direttivo; sono inoltre applicabili per analogia le norme di collisione applicabili per la composizione del Municipio.

Commento art. 8

Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri.

Il Capo Dicastero è membro d'ufficio del Consiglio.

Quattro membri vengono nominati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, mentre al Municipio viene concessa facoltà di nomina di due ulteriori membri.

Questa facoltà è intesa per garantire la possibilità di disporre di profili professionali ed esperienze che completino - se necessario - le scelte del Consiglio comunale, rispettivamente permette di assicurare una rappresentanza agli organi della Casa Carmelo di Brione sopra Minusio, qualora la collaborazione tra i due Istituti dovesse trovare concretizzazione.

Fra i quattro membri nominati dal Consiglio comunale, uno dev'essere un secondo Municipale in carica. Tutti i membri sono designati per una durata coerente con la legislatura politica dal Consiglio comunale.

I membri del Consiglio direttivo - fatta eccezione per la rappresentanza municipale - non devono necessariamente essere membri del Consiglio comunale e nemmeno devono rispondere a criteri di residenza nel Comune.

Date le responsabilità che sono chiamati ad assumere prioritario è il profilo di esperienza professionale ed umana del singolo.

Gli onorari dei membri del Consiglio direttivo sono definiti in Regolamento redatto dal Consiglio direttivo e approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

L'approvazione del Regolamento potrà avvenire contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio direttivo.

Si applicano inoltre le disposizioni definite dall'Ordinanza municipale concernente le indennità ai rappresentanti del Comune in soggetti esterni (del 12 maggio 2025).



art. 9 Convocazioni e sedute

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno.
2. Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno tre membri dello stesso o il Direttore lo richiedono.
3. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità decide il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Le deliberazioni per via circolare o elettronica sono ammesse a condizione che tutti i membri del Consiglio abbiano dato il loro accordo a questa modalità.
6. Il Direttore partecipa alle sedute su richiesta del Presidente e previo consenso unanime dei membri del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

art. 10 Compiti e attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla Direzione dell'Ente ed esercita la vigilanza generale sull'attività.
2. Il Consiglio direttivo garantisce sviluppo e gestione dell'Ente ed esegue le decisioni di Municipio e Consiglio comunale e, riservate le competenze decisionali esplicitamente attribuite ad altri organi, esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - > emana i Regolamenti interni per l'organizzazione dell'Ente;
 - > negozia, approva e attua i contratti di prestazione con la Repubblica del Cantone Ticino (rappresentata dal Dipartimento della sanità e della socialità e per esso dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie);
 - > negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune di Minusio (e per esso il Municipio);
 - > negozia, approva e attua le convenzioni con Enti terzi;
 - > assume i membri della Direzione, raccolto il preavviso vincolante del Municipio;
 - > assume il personale necessario allo svolgimento dei compiti affidati;
 - > definisce e aggiorna la strategia e gli obiettivi di sviluppo e determina le azioni necessarie alla loro concretizzazione; l'avvio di trattative con altri Enti pubblici e privati in materia di collaborazioni strategiche che richiedono modifiche statutarie e/o il coinvolgimento successivo del Consiglio comunale presuppone l'informazione preventiva del Municipio per il tramite del Capo Dicastero competente;
 - > designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l'Ente verso terzi;
 - > organizza la tenuta della contabilità secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni e nel rispetto di quanto richiesto dai rispettivi contratti / mandati di prestazione sottoscritti;
 - > allestisce e approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio all'attenzione del Municipio e del Consiglio comunale;
 - > assicura i mezzi finanziari necessari al buon funzionamento dell'Ente;
 - > esamina i rapporti dell'organo di revisione e definisce le necessarie misure correttive;
 - > definisce le deleghe e il sistema di controllo interno, assicura il monitoraggio dei rischi ed esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.



3. Contro le decisioni di natura amministrativa del Consiglio direttivo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo che intervengono durante il periodo di nomina sono presentate al Municipio in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi, per la fine del mese di giugno o di dicembre.

La competenza per l'accettazione e per la sostituzione segue le disposizioni dell'art. 8.

art. 12 Direttore

1. Il Direttore assicura, unitamente al Direttore sanitario, la gestione operativa corrente e l'espletamento dei compiti ad esso delegati dal Consiglio direttivo dell'Ente.
2. Il Direttore gestisce il Centro e provvede al suo sviluppo.
In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo.
Rappresenta l'Ente e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando - laddove richiesto - il suo preavviso.
3. Il Direttore è il Capo del personale per quanto riguarda i dipendenti dell'Ente.
4. Il Direttore esegue le decisioni degli organi superiori.

Commento art. 12

Il lavoro di consolidamento dell'organizzazione operativa già avviato dal Municipio andrà ripreso e completato dal Consiglio direttivo e dal Direttore (in collaborazione con il Direttore sanitario per le funzioni a carattere sanitario) con particolare attenzione almeno ai ruoli¹ intermedi seguenti (non necessariamente unità a tempo pieno):

- > responsabile delle cure
- > responsabile del servizio alberghiero
- > responsabile delle risorse umane
- > responsabile amministrativo
- > responsabile qualità
- > responsabile sicurezza

La definizione di compiti e responsabilità in ambito di amministrazione e gestione delle risorse umane dipenderà dalle scelte che verranno fatte in materia di collaborazione con i Servizi amministrativi e tecnici del Comune.

Richiamata l'importanza dell'Ente per rapporto all'insieme dell'Amministrazione cittadina, una gestione autonoma di questi ambiti con risorse proprie dell'Ente non appare ipotesi da scartare a priori.

¹ Per "ruoli" sono qui intese funzioni di responsabilità, senza presupporre che si tratti di collaboratori attivi a tempo pieno.



art. 13 Personale

1. Lo statuto del personale dell'Ente è quello previsto dal Regolamento organico del personale delle case per anziani del Cantone Ticino (CCL-ROCA).
L'attribuzione delle funzioni al momento dell'assunzione e in caso di cambiamento di funzione è di competenza del Consiglio direttivo.
2. I dipendenti comunali attivi presso Casa Rea vengono assunti dall'Ente alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò solo per il periodo residuo).
Contestualmente all'assunzione i dipendenti rassegnano le dimissioni quali dipendenti del Comune di Minusio.
Lo stipendio lordo attualmente percepito alle dipendenze del Comune è garantito a parità di funzione svolta.
In caso di soppressione di funzione sono applicabili le disposizioni del CCL-ROCA.
3. Il personale dell'Ente è affiliato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

Commento art. 13 cpv. 1

*I dipendenti di Casa Rea rappresentano circa il 50 % del totale dei dipendenti del Comune.
I collaboratori dell'Ente sono attualmente sottoposti al Regolamento organico dei dipendenti del Centro anziani Casa Rea e sono assicurati presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.
Dal profilo dell'ordinamento il Municipio propone - sulla base di uno specifico approfondimento richiesto ai consulenti esterni - il passaggio del personale al "regime" CCL-ROCA, contratto collettivo per il personale occupato presso le Case per anziani del Cantone Ticino.
La politica del personale definita e attuata dall'Ente rimarrà in ogni caso orientata a criteri in essere presso il Comune di Minusio.*

Commento art. 13 cpv. 2

*Secondo la proposta municipale, i collaboratori attualmente già attivi presso il Centro confluirebbero nell'Ente alla data di costituzione.
L'Ente riprenderà i rapporti d'impiego con garanzia del salario lordo attualmente percepito a pari funzione.
Il rapporto d'impiego di questi dipendenti sarà retto dal CCL-ROCA.
Quest'ultimo strumento prevede disposizioni specifiche in particolare per quanto attiene all'organizzazione del lavoro, all'orario flessibile, fisso e a turni nonché all'orario di lavoro annuale.
Queste disposizioni si rendono necessarie per far fronte nel migliore dei modi alle esigenze di collaboratori che sono chiamati ad operare in contesti sostanzialmente diversi da quelli puramente amministrativi.
Ricordiamo che le attività riscontrabili in una casa per anziani spaziano da attività a carattere individuale riconducibili ad un orario flessibile (amministrazione), ad attività di team con orario a turni (personale settore alberghiero e curante).
Per quanto attiene ai dipendenti del costituendo Ente - i ruoli finora assunti dal Municipio (in particolare: Autorità di nomina) e dal Segretario comunale (in particolare: Capo del personale) saranno assunti rispettivamente dal Consiglio direttivo e dal Direttore.
La nomina del Direttore spetta al Consiglio direttivo, ma con la particolarità che il preavviso del Municipio avrebbe carattere vincolante per il Consiglio direttivo (art. 10 cpv. 2).*



Le procedure di selezione del personale andranno definite in base alla nuova organizzazione, assicurando il coinvolgimento sia del Direttore sia dei Quadri, a dipendenza della funzione ricercata. Si pone un'ultima questione riguardante la gestione amministrativa del personale e dei salari. Richiamata l'importanza quantitativa dell'organico del futuro Ente e per dare piena concretezza al concetto di autonomia gestionale dello stesso, il Municipio ritiene che questo compito possa essere affidato sin dalla costituzione al nuovo Ente, rinunciando ad una gestione in regime di "outsourcing" ai Servizi del Comune.

art. 14 Ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata ad un ufficio di revisione esterno indipendente.
2. L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla Legge federale sulla sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR) per i periti revisori.
3. La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.
4. Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni.

Commento art. 14

L'ufficio di revisione esterno è nominato dal Municipio per un periodo quadriennale. Richiamate le dimensioni dell'Ente, si propone che il requisito minimo sia quello di un perito revisore, iscritto all'Albo federale dei revisori. La durata massima del mandato viene fissata a otto anni, allo scopo di assicurare un'adeguata rotazione.

art. 15 Scioglimento

1. L'Ente può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.
2. La decisione dev'essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. La liquidazione compete al Consiglio direttivo, a meno di diversa decisione da parte del Consiglio comunale.
4. In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività dell'Ente e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 2028 previa approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

L'Ente viene formalmente costituito alla data di entrata in vigore del presente statuto.



5. MANDATO DI PRESTAZIONE

5.1 Richiamo ai principi e basi legali

Il mandato di prestazione è un accordo tra parti (committente e esecutore) per lo svolgimento di un compito, di regola per un periodo determinato.

Nel caso specifico, il mandato di prestazione lega il Comune - cui spetta per Legge il compito - e il prestatore che è chiamato a svolgere il compito nel rispetto di tempi, standard di qualità e quantità e costi predefiniti.

In sostanza, il mandato di prestazione è lo strumento che permette di formalizzare gli accordi necessari per assicurare l'esecuzione di un compito pubblico specifico da parte di un soggetto terzo.

Le regole di organizzazione e funzionamento sono di principio definite dal mandatario, fatto salvo il rispetto delle Leggi superiori.

In considerazione degli interventi previsti nel breve e medio termine alle strutture esistenti, il primo mandato di prestazione è previsto con durata biennale (2028-2029).

Per quanto attiene al mandato di prestazione, la LOC stabilisce quanto segue:

c) mandati di prestazione

Art. 193b

1) Il Comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,*
- i mezzi finanziari,*
- i controlli,*
- diritti e obblighi reciproci,*
- durata, facoltà di revoca.*

2) Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

3) Il mandato deve essere adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il Regolamento comunale.

5.2 Rapporti tra il Comune e l'Ente

La delega dell'erogazione delle prestazioni richieste dal Comune all'Ente è assicurata con l'assegnazione di un mandato di prestazione, "parallelo" e complementare al contratto di prestazione che l'Ente sottoscriverà con l'Autorità cantonale.

Riservato quest'ultimo, e riservata la legislazione federale e cantonale in materia, il mandato di prestazione "comunale" regola l'esecuzione dei compiti affidati all'Ente dal Comune, vale a dire la gestione delle strutture, per la parte non coperta dal mandato di prestazione definito e stipulato dall'Ente con i Servizi cantonali.

Il mandato di prestazione comunale dovrà pertanto prevedere e definire:

- > lo scopo e l'oggetto del mandato;
- > i compiti generali e i rapporti istituzionali, in particolare il referente operativo in seno all'Amministrazione comunale (tramite il Dicastero competente);
- > i rapporti e le prestazioni concordate con gli altri Servizi comunali;
- > le prestazioni oggetto del mandato;



- > le modalità di assunzione degli oneri per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria;
- > le modalità di acquisto di beni e servizi da terzi;
- > le modalità di accesso alla liquidità del Comune in caso di necessità;
- > l'importo del contributo annuale del Comune all'Ente per il finanziamento delle prestazioni supplementari rispetto al contratto di prestazione con il Cantone e di eventuali altri oneri a carico dell'Ente;
- > l'insieme dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente e le modalità di regolazione in caso di utile e di perdita derivanti dal contratto di prestazione con il Cantone;
- > i termini temporali (entrata in vigore, durata e rinnovo, disdetta);
- > gli elementi dello statuto concernenti la vigilanza, gli obblighi d'informazione e trasparenza, nonché l'estensione della propria responsabilità.

5.3 Proposta di mandato di prestazione (primo periodo biennale 2028-2029)

Una bozza di mandato di prestazione è allegata a titolo informativo al presente messaggio.

Il testo definitivo del primo mandato di prestazione "comunale" sarà oggetto di uno specifico messaggio municipale che verrà presentato una volta ottenuta l'approvazione dello statuto e disponibile la relativa ratifica da parte dell'Autorità cantonale competente.

Per il primo mandato di prestazione "comunale" il Municipio propone una durata ridotta di due anni, per poi passare ad una durata ordinaria di quattro anni.

6. CONSEGUENZE FINANZIARIE E ASPETTI PARTICOLARI

6.1 Statuto dei dipendenti

Per quanto riguarda lo statuto dei dipendenti, come esposto nei paragrafi precedenti il Municipio ha optato per un passaggio al Contratto collettivo per il personale occupato presso le Case anziani del Cantone Ticino (ROCA).

Non si tratta di un automatismo rispetto alla scelta principale d'istituire un Ente autonomo, bensì di una decisione ponderata dopo aver effettuato un'analisi comparativa delle varie regolamentazioni.

In termini generali il ROCA, proprio perché immaginato per le case anziani (ad oggi una trentina di case per anziani ne sono firmatarie), meglio risponde alle esigenze gestionali del Centro anziani Casa Rea.

Il ROCA è il contratto collettivo sul quale si basano le decisioni di finanziamento cantonali calcolate secondo prezzi standard, concernenti le retribuzioni dei collaboratori.

Questo garantisce, salvo diritti acquisiti, identità fra le funzioni previste all'interno delle strutture sussidiarie e lo stipendio riconosciuto nel contratto di prestazione.

La presenza di una Commissione paritetica cantonale, che negli anni ha maturato grande esperienza relativamente al settore (e che include rappresentanti sindacali e dei datori di lavoro) garantisce una costruttiva discussione sul contratto e sul suo costante aggiornamento.

La Commissione paritetica cantonale è l'organo volto a dirimere ogni controversia derivante dal rapporto di lavoro.

Diverso il discorso per quanto concerne la previdenza professionale.



Tenuto conto degli oneri conseguenti all'uscita dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un numero importante di assicurati attivi e tenuto conto dei potenziali costi unici d'entrata in una nuova cassa necessari per assicurare da subito la copertura integrale delle prestazioni (grado di copertura del 100 %) il Municipio ha optato per il mantenimento dell'affiliazione dei collaboratori del nuovo Ente presso l'IPCT, con piano uniforme a quello degli altri dipendenti comunali, senza modifiche rispetto alla situazione attuale.

6.2 Capitale di dotazione

All'atto della costituzione il Comune mette a disposizione dell'Ente il capitale di dotazione.

Il capitale di dotazione ammonta a CHF 1'500'000.00 e viene messo a disposizione dell'Ente sotto forma di liquidità non impegnata.

Ciò permetterà di disporre di un'adeguata dotazione finanziaria a complemento degli acconti versati dal Cantone sul contributo stabilito nel contratto di prestazione e del pagamento delle rette degli ospiti e dei rimborsi delle casse malati.

Per il Comune ciò comporta un trasferimento di attivi nella classe "Prestiti e partecipazioni".

Il valore del capitale di dotazione di principio non va ammortizzato, a meno che il valore contabile del capitale proprio dell'Ente scenda al di sotto del valore nominale del capitale di dotazione.

Il capitale di dotazione non viene remunerato.

A bilancio dell'Ente, oltre al capitale di dotazione di CHF 1'500'000.00 andrà registrato il controvalore dei Fondi 1 - 2 - 3 (sulla base della situazione accertata dal DSS al 31 dicembre 2027, rispettivamente dell'anno che precede la costituzione dell'Ente) e di eventuali ulteriori fondi vincolati riconducibili al Centro anziani Casa Rea iscritti nel bilancio del Comune.

Il capitale di dotazione costituisce il capitale proprio non vincolato dell'Ente.

6.3 Trasferimento della proprietà dei beni immobili

Come indicato al capitolo 3.2 di questo messaggio, i beni immobili rimarranno di proprietà del Comune considerato il progetto di creazione del nuovo Centro intergenerazionale presso il comparto Parco dei Tigli.

La manutenzione ordinaria sarà a carico dell'Ente.

6.4 Trasferimento della proprietà dei beni mobili, attrezzature, scorte, veicoli

Il trasferimento della proprietà dei beni mobili, delle attrezzature, delle scorte e dei veicoli avverrà per contro alla data di costituzione dell'Ente.

Al momento del trasferimento andrà allestito un inventario dettagliato dei beni trasferiti.

Il trasferimento di proprietà avviene a titolo gratuito da parte della Comune, ciò che presuppone l'ammortamento straordinario a valore promemoria di CHF 1.00 dell'importo a bilancio.

Gli oneri d'investimento successivi (sostituzioni e potenziamenti) per beni mobili, attrezzature, scorte e veicoli saranno di competenza dell'Ente e finanziati tramite le risorse attribuite nei mandati di prestazione cantonali e comunali.



6.5 Manutenzione straordinaria

Per quanto attiene alla gestione dei compiti di manutenzione straordinaria degli immobili, responsabilità e oneri rimangono a carico esclusivo del Comune e non vengono considerati nel mandato di prestazione tra Comune ed Ente (se non quale menzione di una prestazione [gratuita] fornita dal Comune all'Ente per rispettare le disposizioni minime necessarie per garantire il mantenimento dell'autorizzazione d'esercizio).

Il Comune rimarrà di conseguenza anche beneficiario di eventuali contributi cantonali e/o di terzi ottenuti a fronte di tali interventi.

La pianificazione della manutenzione straordinaria viene allestita dai Servizi tecnici del Comune, con il coinvolgimento degli organi direttivi dell'Ente.

Obiettivo del programma di manutenzione straordinaria è l'assicurazione della sicurezza dell'esercizio, degli ospiti e del personale, oltre che il rispetto dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'autorizzazione d'esercizio.

6.6 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte

Il Municipio formulerà a nome e per conto dell'Ente (in quanto di utilità pubblica e senza fini di lucro) istanza per l'ottenimento dell'esenzione da imposte federali, cantonali e comunali sull'utile e sul capitale e sulle successioni e donazioni.

La competenza decisionale spetta alla Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Analogamente si procederà - presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni - per quanto attiene all'IVA.

7. RATIFICA DELLE AUTORITÀ CANTONALI

L'Ente assumerà personalità giuridica propria dopo l'approvazione del presente messaggio municipale e la ratifica da parte del Consiglio di Stato.



8. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Le tempistiche di attuazione del nuovo Ente sono previste nei seguenti termini:

Attività	Responsabile	Termine
Licenziamento MM 1 (costituzione e statuto)	Municipio	Marzo 2026
Approvazione MM 1	Consiglio comunale	Giugno 2026
Ratifica statuto Ente	Consiglio di Stato	Giugno 2026
Licenziamento MM 2 (nomina Consiglio direttivo)	Municipio	Luglio 2026
Approvazione MM 2	Consiglio comunale	Settembre 2026
Licenziamento MM 3 (mandato di prestazione con il Comune, biennio 2028-2029)	Municipio	Ottobre 2026
Approvazione MM 3	Consiglio comunale	Marzo 2027
Definizione contratti di prestazione Cantone - Ente (esercizio 2028)	Ente / UACD	Dicembre 2027
Inizio attività operativa Ente	Consiglio direttivo / Direzione	Gennaio 2028

9. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto precede il Municipio è convinto che l'Ente autonomo di diritto comunale sia la scelta migliore per garantire una moderna, sana e trasparente gestione del Centro anziani Casa Rea di Minusio.

La trasformazione istituzionale non è tuttavia sufficiente.

Come in passato, anche negli anni a venire molto dipenderà dalle competenze tecniche e soprattutto sociali degli organi direttivi e dei collaboratori.

Consiglio direttivo e Direzione saranno tuttavia facilitati e in questo senso anche maggiormente responsabilizzati nell'adozione delle decisioni, senza dover ricorrere come oggi a intermediazioni politico-istituzionali che spesso rallentano i processi decisionali, non tanto per scarsa volontà dell'Autorità politica quanto per la complessità e la tempistica delle procedure.



Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse, resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ritenute utili e invita l'onorando Consiglio comunale a

RISOLVERE:

1. È approvata la costituzione dell'Ente autonomo di diritto comunale per la gestione operativa della struttura "Centro anziani Casa Rea Minusio".
2. È adottato lo statuto dell'Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio".
3. Al Municipio è concesso un credito di CHF 1'500'000.00 quale capitale di dotazione iniziale (non remunerato), da destinare all'Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio".
4. Il credito in questione sarà iscritto al conto 5520.001-570 "Ente Centro anziani Casa Rea Minusio".
5. Il Consiglio direttivo dell'Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio" si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri.
Il Capo Dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza.
Gli altri quattro, di cui un secondo Municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.
Altri due membri possono essere nominati direttamente dal Municipio, allo scopo di completare il Consiglio direttivo con competenze specifiche.
6. Con l'entrata in vigore dell'Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio" i dipendenti saranno soggetti al Regolamento organico del personale delle case per anziani del Cantone Ticino (CCL-ROCA). I dipendenti attivi presso il Centro anziani Casa Rea sono assunti dall'Ente alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò unicamente per il periodo residuo).
Contestualmente all'assunzione, i dipendenti rassegnano le dimissioni quali dipendenti del Comune di Minusio, ai sensi del Regolamento organico dei dipendenti del Centro anziani Casa Rea (ROD CACRM) in vigore.
In caso di soppressione di funzione sono applicabili le disposizioni del ROD CACRM.
Ai dipendenti vengono garantiti i diritti acquisiti.
Lo stipendio lordo percepito alle dipendenze del Comune al momento del trasferimento è garantito a parità di funzione svolta.
7. I dipendenti dell'Ente Centro anziani Casa Rea Minusio" sono e rimangono affiliati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT).
8. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili, delle attrezzature, delle scorte e dei veicoli avviene alla costituzione dell'Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio" a valore promemoria di CHF 1.00 dell'importo a bilancio.
Gli oneri d'investimento successivi saranno di competenza dell'Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio" e finanziati tramite le risorse attribuite nei mandati di prestazione cantonali e comunali.



COMUNE DI MINUSIO

Con distinta stima,

Municipio di Minusio

p. Sindaco

Massimo Lafranchi

Segretario

avv. Yassin Benhamza

Allegati:

- bozza mandato di prestazione Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio"

Va per esame e preavviso alle Commissioni delle petizioni e della gestione



MANDATO DI PRESTAZIONE ENTE "CENTRO ANZIANI CASA REA MINUSIO"

(versione 30.09.2025, approvata dal Municipio)

art. 1 Oggetto e scopo del mandato

Il mandato definisce le prestazioni reciproche tra l'Ente "Centro anziani Casa Rea Minusio" ed il Comune.

Il mandato ha lo scopo di regolare e completare i rapporti tra il Comune e l'Ente per tutto quanto attiene l'esecuzione dei compiti affidati all'Ente autonomo.

Sono riservate le disposizioni della legislazione di riferimento e il contenuto del contratto di prestazione annuale stipulato tra l'Autorità cantonale e l'Ente.

art. 2 Compiti generali

L'Ente assicura, in conformità allo statuto, la gestione del Centro anziani Casa Rea Minusio.

L'Ente eroga i suoi servizi a favore della popolazione anziana nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive elencate nelle Leggi settoriali, nel contratto di prestazione con il Cantone e nel presente mandato di prestazione.

art. 3 Obbligo d'informazione

Nell'ambito della trasmissione dei conti annuali consuntivi al Municipio, l'Ente fornisce - oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi settori d'attività - degli indicatori di prestazione qualitativi, quantitativi e finanziari.

Tali indicatori vanno rilevati secondo standard e tempistiche definiti a livello cantonale in modo da assicurare la possibilità di un confronto.

Eventuali rilevamenti particolari devono essere preventivamente richiesti e finanziati specificatamente dal Municipio.

Fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie al Comune per assicurare la conduzione di una politica di sostegno e supporto alla popolazione anziana efficace e orientata ai bisogni.

art. 4 Rapporti istituzionali

Referente operativo dell'Ente è il Dicastero competente.

I rapporti di servizio con gli altri Servizi dell'Amministrazione comunale sono assicurati per il tramite del Segretario comunale.

art. 5 Prestazioni oggetto del mandato

L'Ente svolge le seguenti prestazioni, comprese nelle indennità previste dal presente mandato ad integrazione degli altri ricavi spettanti all'Ente (contratto di prestazione Dipartimento della sanità e della socialità, ricavi da assicuratori e utenti, altri ricavi per prestazioni e da donazioni):



COMUNE DI MINUSIO

Direzione amministrativa

- > Supporto al Consiglio direttivo
- > Contrattazione con gli Enti finanziatori
- > Strategie e sviluppo a medio termine
- > Informazione e comunicazione
- > Amministrazione generale
- > Gestione utenti (ammissioni, dimissioni, soggiorni temporanei, liste d'attesa) e famigliari
- > Gestione del personale, gestione salari, gestione apprendisti, stagisti, tirocinanti
- > Formazione e perfezionamento del personale
- > Gestione polizze assicurative
- > Informatica e telecomunicazioni
- > Gestione finanziaria, contabilità finanziaria e analitica, fatturazione, gestione della liquidità, rendicontazione
- > Sicurezza sul lavoro
- > Gestione della qualità
- > Documentazione e archivio

Direzione sanitaria

- > Direzione sanitaria, rapporti con l'Ufficio del medico cantonale e con i medici
- > Rilevamenti statistici
- > Picchetto medico
- > Farmacia (con farmacista consulente)
- > Responsabilità del rischio clinico
- > Medicina del personale

Cure e terapie riabilitative

- > Cure e trattamenti in base alle disposizioni dell'Ufficio del medico cantonale e alle norme definite nel contratto di prestazione
- > Provvedimenti di prevenzione e riabilitazione (incluse fisioterapia e ergoterapia)
- > Organizzazione del personale curante
- > Servizi aggiuntivi (pedicure, coiffure, ...)

Animazione

- > Attività di animazione e valorizzazione sul piano fisico, psichico e sociale
- > Gite, attività creative e d'inclusione
- > Servizi aggiuntivi

Servizio alberghiero

- > Ristorazione, alimentazione, dieta
- > Pulizia
- > Lavanderia
- > Manutenzione ordinaria
- > Manutenzione straordinaria



art. 6 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Per manutenzione ordinaria s'intendono tutti gli interventi regolari di minore entità mirati ad assicurare la funzionalità dell'esercizio corrente e il mantenimento dell'autorizzazione d'esercizio.

L'Ente garantisce in proprio la manutenzione ordinaria dell'immobile, dei beni mobili, delle attrezzature e dei veicoli di sua proprietà e di quelli concessi in usufrutto.

L'Ente assicura ed esegue la manutenzione ordinaria dei beni immobili e dei fondi concessi in uso all'Ente.

La pianificazione esecutiva degli interventi viene concordata tra la Direzione dell'Ente e i Servizi tecnici del Comune.

Per manutenzione straordinaria s'intendono tutti gli interventi di manutenzione di carattere non ordinario che necessitano la richiesta di un credito d'investimento da parte del Comune al proprio Consiglio comunale.

Obiettivo della manutenzione straordinaria è quello di assicurare a medio termine l'autorizzazione d'esercizio all'Ente.

Il Comune assicura la pianificazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria in collaborazione con il Consiglio direttivo e la Direzione dell'Ente e ne assume - tramite crediti d'oggetto o crediti quadro approvati dal Municipio o dal Consiglio comunale nel rispetto delle rispettive competenze - il costo netto residuo dopo deduzione di sussidi e contributi.

art. 7 Prestazioni

L'Ente può avvalersi delle prestazioni erogate dal Comune tramite i propri Servizi amministrativi.

Per la durata del primo mandato, Comune ed Ente rinunciano ad una quantificazione completa delle prestazioni in considerazione del fatto che il primo periodo è considerato di prova con l'obiettivo di determinare la corretta ripartizione delle competenze e l'intensità della reciproca collaborazione.

In particolare, il presente mandato prevede la possibilità di attingere a collaborazioni e prestazioni tra Ente e Comune nei seguenti ambiti:

- 7.1 piattaforma informatica e software applicativi; servizi di telecomunicazione (incluso sito web e WiFi)
- 7.2 servizi di consulenza giuridica (incluso il contenzioso)
- 7.3 servizi di consulenza finanziaria (inclusa la gestione della liquidità / conto corrente)
- 7.4 servizi di consulenza assicurativa
- 7.5 servizi di consulenza in materia di appalti pubblici (acquisti, investimenti)
- 7.6 gestione della previdenza professionale.

Per prestazioni particolari richieste puntualmente dall'Ente agli altri Servizi del Comune, si procederà con una fatturazione delle prestazioni effettivamente eseguite in base a quanto previsto dall'Ordinanza municipale concernente le prestazioni e interventi del Comune richiesti da Enti e privati e che esulano dai normali compiti, con relativo tariffario.

art. 8 Acquisti e collaborazioni operative

L'Ente stipula i contratti con fornitori di beni e servizi nell'interesse del Centro garantendo principi di economicità e qualità.

Per delibere e acquisti fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LOPubb).

Entro questi limiti, l'Ente avrà particolare riguardo al mercato locale ed al principio della parità di trattamento.



COMUNE DI MINUSIO

L'Ente può collaborare con il Comune e con terzi allo scopo di beneficiare di maggiore economicità nella gestione della struttura e negli acquisti.

art. 9 Finanziamento

L'Ente si finanzia autonomamente; se necessario può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito - credito soggetto a conteggio d'interesse tra le due parti.

art. 10 Importo del mandato

L'importo annuale a favore dell'Ente è così definito¹:

	Prestazione	Note	Forfait (F) o Conguaglio (C)	2028 CHF	2029 CHF
A	Prestazioni supplementari rispetto al contratto cantonale	(1)		0'000	0'000
	Direzione amministrativa (incluse CD e consulenze)		F	0'000	0'000
	Direzione sanitaria		F	0'000	0'000
	Gestione farmaci		F	0'000	0'000
	Consulenze specialistiche (igiene, dieta, supervisione, ...)		F	0'000	0'000
	Cure e terapie riabilitative (terapie non farmacologiche)		F	0'000	0'000
	Animazione		F	0'000	0'000
	Servizio alberghiero		F	---	---
	Costi energia		F	0'000	0'000
	Formazione e perfezionamento professionale		F	0'000	0'000
	Oneri salariali eccedenti il riconoscimento cantonale	(2)	C	0'000	0'000
	Oneri previdenziali eccedenti il riconoscimento cantonale	(3)	C	0'000	0'000
B	Prestazioni dei Servizi del Comune	(4)		non quantificabile	non quantificabile
7.1	Informatica	(5)		0	0
7.2	Consulenza giuridica		F	n.q.	n.q.
7.3	Consulenza finanziaria		F	n.q.	n.q.
7.4	Consulenza assicurativa		F	n.q.	n.q.
7.5	Appalti pubblici		F	n.q.	n.q.
7.6	Gestione della previdenza professionale	(6)		---	---
C	Altri oneri a carico dell'Ente			0'000	0'000
	Manutenzione ordinaria (beni immobili)	(7)	F	0'000	0'000
	Manutenzione ordinaria (beni mobili, arredo, attrezzature)	(8)	F	0'000	0'000
	Manutenzione straordinaria (investimenti minori)	(9)	F	0'000	0'000
	Interessi passivi	(10)	C	0	0
	Ammortamenti (beni immobili)	(11)	C	0	0
	Ammortamenti (beni mobili, arredo, attrezzature)	(12)		0	0
D	Importo del contratto di prestazione	A+B+C		0'000	0'000
	Prestazioni del Comune (7.1-7.6; in deduzione)	(13)		- 0	- 0
E	Contributo totale versato all'Ente (in rate trimestrali)	D+E		0'000	0'000
	Compensazione di eventuali misure di risparmio adottate dal Cantone sul contratto di prestazione rispetto allo standard 202x		C	da definire	da definire
F	Contributo totale riconosciuto all'Ente	E+F		da definire	da definire

¹ Gli importi sono stati definiti sulla base delle previsioni di preventivo per il 2028.



- (1) *Vengono qui indicati gli importi che rappresentano la differenza tra quanto l'Ente ritiene di dover spendere e quanto l'Ente prevede di poter ottenere tramite il contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone; in altri termini si tratta della spesa supplementare considerata necessaria per finanziare quanto richiesto dal presente mandato di prestazione con il Comune.*
- (2) *Vengono qui indicati gli importi che rappresentano la differenza tra quanto l'Ente ritiene di dover spendere e quanto l'Ente prevede di poter ottenere tramite il contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone; in altre parole, si tratta della spesa supplementare considerata necessaria per finanziare gli oneri salariali supplementari determinati da livelli salariali e altre disposizioni contrattuali particolari richieste dal Comune ed eccedenti gli standard riconosciuti dal Cantone.
È inoltre considerato il maggior onere presunto per la riduzione del periodo di carenza da xx a xx giorni per l'assicurazione indennità perdita di guadagno in caso di malattia.*
- (3) *Vengono qui indicati gli importi che rappresentano la differenza tra quanto l'Ente ritiene di dover spendere e quanto l'Ente prevede di poter ottenere tramite il contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone; in altre parole, si tratta della spesa supplementare considerata necessaria per finanziare gli oneri di previdenza professionale supplementari determinati dai contributi LPP eccedenti gli standard riconosciuti dal Cantone.*
- (4) *Si tratta del controvalore delle prestazioni messe a disposizione dell'Ente da parte dei Servizi amministrativi del Comune.
Per il primo periodo - considerato a carattere transitorio - si rinuncia ad una quantificazione, come indicato all'art. 7 del mandato.*
- (5) *L'importo è indicato a "0" poiché si parte dal presupposto che l'Ente sia autonomo in questo ambito e che i relativi costi siano coperti da quanto previsto dal contratto di prestazione cantonale.
L'ambito viene comunque menzionato, poiché nei primi due anni si presume che il Comune dovrà assicurare un accompagnamento nella fase di transizione.*
- (6) *L'importo è indicato a "0" poiché le prestazioni verranno svolte dalla Fondazione di previdenza; i costi sono però inclusi nei contributi di previdenza versati da collaboratori ed Ente.*
- (7) *Gli oneri di manutenzione ordinaria degli immobili in uso all'Ente sono a carico del Comune. I relativi oneri saranno iscritti quale costo di gestione corrente nel centro costo specifico del Comune, nel quale figurerà quale ricavo l'importo che l'Ente verserà al Comune a copertura di questi oneri.
Il credito a disposizione dell'Ente si compone della quota compresa nel contratto di prestazione cantonale e del supplemento riconosciuto dal Comune (esposto in questa riga).*
- (8) *Vengono qui indicati gli importi che rappresentano la differenza tra quanto l'Ente ritiene di dover spendere e quanto l'Ente prevede di poter ottenere tramite il contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone; in altre parole, si tratta della spesa supplementare considerata necessaria per finanziare quanto richiesto dal presente mandato di prestazione con il Comune.*



- (9) *Gli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili (e quelli maggiori per i beni mobili) in uso all'Ente non vengono quantificati fintanto che gli immobili restano di proprietà del Comune. I relativi oneri saranno iscritti quale costo d'investimento nel centro costo specifico del Comune.*
Per contro, l'importo forfettario qui indicato è inteso quale contributo del Comune a copertura di investimenti minori di sostituzione ed aggiornamento dei beni mobili (attrezzature e veicoli) ad integrazione del possibile ripristino del Fondo 3 già previsto in passato (e che potrebbe essere riattivato) dal contratto di prestazione cantonale.
- (10) *Non vengono computati interessi passivi fintanto che gli immobili rimangono di proprietà del Comune.*
- (11) *Non vengono computati ammortamenti fintanto che gli immobili rimangono di proprietà del Comune.*
- (12) *Si tratta della valutazione dell'onere d'ammortamento relativo agli investimenti di sostituzione dei beni mobili effettuati dall'Ente a partire dalla sua costituzione.*
Non vi sono ammortamenti relativi ai beni trasferiti, poiché gli stessi verranno trapassati dal Comune all'Ente a valore promemoria di CHF 1.00.
- (13) *Le prestazioni erogate dai Servizi amministrativi del Comune a favore dell'Ente sono di principio computate quale costo e poste per pari importo in deduzione trattandosi di operazione con carattere di addebito / accredito interno tra Comune ed Ente, che non giustifica un'operazione "liquida".*
Nel primo periodo l'importo è a "0" in quanto si rinuncia ad una quantificazione delle stesse (cfr. art. 7 del mandato).

Il pagamento dell'importo di cui alla riga E della tabella avviene in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, versate con valuta al primo giorno del trimestre.

L'importo annuo pagato viene iscritto a preventivo del Comune, riservati eventuali adeguamenti determinati da variazioni nel volume delle prestazioni o da modifiche nel finanziamento di terzi (partecipazioni ospiti, casse malati, contributo cantonale).

art. 11 Durata e rinnovo del mandato

Il mandato ha durata biennale ed entra in vigore il 1° gennaio 2028 e termina il 31 dicembre 2029.

Le parti contraenti s'impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tramite la presentazione del relativo messaggio al più tardi entro il 30 agosto dell'anno di scadenza del mandato².

In caso di mancato accordo tra Municipio e Consiglio direttivo, il mandato si rinnova di un anno alle medesime condizioni (pro rata temporis) del mandato in scadenza, senza alcun adeguamento di compiti e importi.

² Quindi il 30 agosto 2029.



art. 12 Disdetta del mandato

In caso di gravi inadempienze da parte dell'Ente, il presente mandato può essere disdetto in via straordinaria dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile.

In caso di revoca del mandato il Comune di Minusio subentra senza altra formalità nella gestione delle attività dell'Ente e nei suoi obblighi contrattuali.

art. 13 Mezzi finanziari

Per adempiere ai compiti stabiliti dallo statuto e dal presente mandato l'Ente dispone per il periodo 2028-2029:

- > dei contributi dell'Autorità cantonale previsti nel contratto di prestazione con essa stipulato;
- > dei contributi del Comune di Minusio previsti dal presente mandato;
- > degli eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalle Leggi cantonali e federali;
- > delle rette degli utenti e dalle altre entrate d'esercizio;
- > di eventuali ulteriori mezzi finanziari supplementari che dovessero essere stanziati dal Comune di Minusio.

art. 14 Copertura del disavanzo e ripartizione dell'utile

Per l'utilizzo delle eventuali eccedenze d'esercizio derivanti dal contratto di prestazione cantonale fanno stato le disposizioni emanate dall'Autorità cantonale.

Eventuali perdite o ulteriori utili andranno a ridurre, rispettivamente incrementare il capitale proprio dell'Ente.

Il capitale proprio dell'Ente rappresenta un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e alla garanzia dell'equilibrio finanziario a medio termine.

art. 15 Vigilanza

Il Municipio del Comune di Minusio è l'organo preposto alla vigilanza del rispetto di quanto previsto dal presente mandato di prestazione.

Si richiamano al proposito le disposizioni statutarie.

art. 16 Obblighi d'informazione e trasparenza

L'Ente s'impegna a garantire ai propri utenti e ai cittadini l'informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite.

Unitamente alla trasmissione dei dati di consuntivo, l'Ente trasmette al Municipio il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria.

Questi documenti devono essere consegnati al Municipio entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno contabile.



art. 17 Responsabilità

L'Ente è responsabile per la corretta erogazione delle prestazioni oggetto del presente mandato; sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla soddisfazione e alla cura dell'utente e alla gestione razionale delle risorse umane, logistiche e finanziarie conformi alle disposizioni statutarie e del presente mandato.

L'Ente s'impegna a collaborare attivamente con le diverse Associazioni, Istituzioni e Enti presenti sul territorio al fine di raggiungere i suoi obiettivi.

art. 18 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è stabilita al 1° gennaio 2028 ed è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

BOZZA preliminare informativa